

Tribunale di Taranto – Sezione civile - Sentenza 6 aprile 2017 n. 1010

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:

Dott.ssa Stefania D'Errico Presidente

Dott.ssa Patrizia Nigri Giudice

Dott.ssa Annagrazia Lenti Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 5567/2010 R.G., avente ad oggetto "separazione giudiziale" tra:

Lo.Ir., rappresentata e difesa dall'Avv. An.Sa. - ricorrente;

e

Bo.Lu., rappresentato e difeso dall'Avv. Co.Mi. - resistente; con l'intervento ex lege del P.M.

FATTO E DIRITTO

La Lo., con ricorso depositato il 27 settembre 2010, ha proposto domanda di separazione personale dal coniuge Lu.Bo., con richiesta di addebito al resistente in quanto responsabile di condotte attuate in violazione degli obblighi derivanti dal matrimonio, in particolare, ha esposto che:

- il marito, dopo una prima fase di serenità nella vita coniugale, ha tenuto condotte violente ed aggressive, anche nei confronti della figlia minore Rita, nata il (...) luglio 2003 ed inoltre, assentandosi per molte ore da casa per presunti "turni lavorativi massacranti", si è di fatto disinteressato di ogni esigenza e necessità familiare, compresa quella di cura della salute della deducente, affetta da spasmo retinico dilatatorio;
- in modo del tutto occasionale, l'esponente ha scoperto che il marito accedeva a siti pornografici, attraverso il computer in uso ad entrambi e che era in possesso di una tessera magnetica "snai" utilizzata per il gioco d'azzardo on line;
- la conoscenza di tali profili e la relativa contestazione dei fatti hanno determinato una reazione violenta da parte dell'interessato ed il successivo invio di una nota da parte del suo avvocato nella prospettiva di una separazione consensuale le cui condizioni non sembravano consone agli interessi della deducente e della figlia;
- il Bo., nel corso del rapporto coniugale, non ha impedito la condotta invadente della madre, tanto da consentire che quest'ultima giungesse a turbare l'equilibrio della famiglia;

- gli obblighi di mantenimento che il Bo. aveva assunto al momento della decisione di separazione consensuale non sono stati adempiuti;
- allo stesso modo, non vi è stato regolare adempimento dei doveri di cura e vigilanza nei riguardi della figlia minore posto che quest'ultima, nei periodi in cui si è intrattenuta con il padre, non ha ricevuto le dovute attenzioni per la salvaguardia dell'igiene e della salute;
- il Bo., di professione vigile del fuoco, ha un reddito mensile di Euro 2.780,00, mentre la deducente non svolge alcuna attività lavorativa.

Ha concluso per: 1) la pronuncia di separazione con addebito al resistente; 2) l'affido condiviso della figlia Ri., la sua collocazione presso il domicilio materno, la regolamentazione del diritto di visita del padre; 3) l'assegnazione della casa coniugale; 4) la previsione di un contributo di mantenimento per sé e la figlia.

Il resistente ha chiesto, a sua volta, la pronuncia di separazione per fatti oggettivi attesa la intollerabile prosecuzione della convivenza determinata da incompatibilità caratteriale; ha esposto che:

- la Lo., dal momento della nascita di Rita, ha concentrato ogni energia nella cura della bambina, dimenticando di essere ancora moglie;
- i gravosi impegni lavorativi sono stati sostenuti nell'esclusivo interesse della famiglia e al fine di acquisire disponibilità economiche da destinare alla casa coniugale;
- l'alternanza tra lavoro e famiglia non ha permesso all'esponente di coltivare hobby o di frequentare amici e il ridotto tempo libero è sempre stato dedicato alla moglie e alla figlia oppure ad incombenze per la famiglia;
- la Lo. ha sempre gestito il bilancio familiare riservandogli una paghetta mensile di 50 Euro e da un certo punto in poi ha trovato ogni spunto per litigare;
- dalla separazione di fatto, avvenuta nel febbraio 2010, è stato garantito il mantenimento per la moglie e la figlia;
- il suo reddito di Euro 1.380,00 mensili e pagamenti vari, tra cui il canone di locazione per la casa in cui vive, non consentono un contributo di mantenimento per la figlia superiore ad Euro 200,00 mensili (indicato in Euro 300,00 in sede di precisazione delle conclusioni) oltre il 50% delle spese straordinarie;
- la Lo. è scrittrice e lavora come giornalista free-lance e non ha diritto al contributo di mantenimento.

La domanda di addebito proposta dalla ricorrente non può essere accolta.

L'articolo 151 c.c., statuendo che "la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole", dispone che il Giudice pronuncia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni,

dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.

La domanda di addebito ha natura autonoma e distinta rispetto a quella di separazione e, come tale, è caratterizzata da una propria causa petendi e da un proprio petitum; essa, presuppone la violazione dei doveri coniugali e il nesso di causalità tra tale violazione e l'intollerabilità della convivenza, per i quali sussiste l'onere della prova da parte del richiedente.

La pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi; è, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza, sicché, in caso di mancato raggiungimento della prova circa la rilevanza del comportamento di un coniuge o di entrambi per il fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito. L'indagine in ordine all'intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno formare oggetto di apprezzamento senza un raffronto con quella dell'altro, dal momento che solo tale comparazione permette di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano avuto, nelle loro reciproche interferenze, agli effetti della determinazione della crisi matrimoniale. I Giudici di legittimità (cfr. in motivazione, Cass. sez. I, 27 giugno 2006 n. 14840; conforme Cass. sez. I, 18 novembre 2013 n. 25843) hanno affermato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (Cass. 11 giugno 2005 n. 12383, Cass. 28 settembre 2001 n. 12130; sulla necessità di accertare l'efficacia causale della violazione dei doveri ex art. 143 c.c. nella determinazione della crisi coniugale vedi pure Cass. 16 novembre 2005 n. 23071).

Nella fattispecie, l'esposizione dei fatti e il relativo quadro probatorio non consentono di individuare una più grave condotta contraria ai doveri insiti nel rapporto di coniugio, imputabile ad uno dei coniugi (in particolare, al marito) e tale da consentire la pronuncia di addebito nella sua connotazione eziologica rispetto alla incisione della comunione spirituale e materiale. Basti considerare che le dichiarazioni testimoniali di Gi.Lo. e An.Mo., rispettivamente padre e cognato della Lo., non possono assumere valenza probatoria a sostegno della tesi difensiva della ricorrente, giacché le circostanze riferite (dal Lo. anche de relato) non dimostrano il necessario nesso eziologico tra la condotta ascritta al Bo. e la incisione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi.

Quanto dedotto dalla ricorrente sulle preferenze del marito per siti pornografici è rimasto del tutto privo di prova, posto che il padre ha detto di aver appreso "la cosa" dalla figlia e che il Mo. ha riferito di non aver riscontrato gli accessi a tali siti nel momento in cui la cognata gli ha chiesto di effettuare le verifiche sul pc; inoltre, il fatto che il Mo. abbia verificato gli accessi ai siti di poker on line non è ex se probante nella direzione dell'addebito della separazione non avendo la ricorrente fornito dati conoscitivi sul momento temporale di riferimento, sui litigi determinati da tale circostanza, sulla serena vita coniugale offuscata proprio da tale fatto.

Del pari, le risultanze probatorie non consentono di ritenere che la relazione tra i coniugi sia stata turbata dalle interferenze della madre del Bo.

Gli elementi evidenziati dalle parti consentono, invece, di presumere che l'ontologica diversità di carattere e il diverso approccio verso la dinamica esistenziale, determinato da interessi molto lontani tra loro e plausibilmente da un contrasto latente tra sensibilità e rudezza (non a caso, la Lo. scrittrice e poetessa, il Bo. vigile del fuoco) abbiano via via compromesso dall'interno il rapporto coniugale per poi sfociare nei litigi, nella progressiva disaffezione, nella definitiva rottura.

Tutte le vicende successive, da cui sono scaturiti i procedimenti penali a carico del resistente, si sono collocate oltre la soglia del distacco coniugale, della separazione di fatto, dell'udienza presidenziale del giudizio di separazione, tanto da non poter essere valutate per l'accertamento dell'addebito da riferire in via esclusiva alla condotta tenuta nel corso del rapporto di coniugio; esse, da un angolo visuale imparziale, sembrano determinate (ovviamente, senza giustificazione) dalle diverse posizioni assunte in sede di separazione - soprattutto con riguardo ai rapporti tra il padre e la figlia minore - alimentate non poco da disappunto, rabbia, rancore, come dimostrato peraltro dalle numerose querele sporte dalla Lo. nei confronti del Bo. e della sua attuale compagna.

Per gli altri profili possono essere confermati i precedenti provvedimenti, sul piano della responsabilità genitoriale con affido condiviso, dei rapporti tra il padre e la figlia minore Rita, della casa coniugale, del contributo di mantenimento a carico del resistente. Con riguardo al diritto di visita del padre, devono essere confermate le modalità concordate fra le parti ed indicate nel verbale d'udienza del 4 novembre 2014, con l'unica modifica derivante dalla necessità di rendere edotta la Lo. sui turni lavorativi del Bo., in modo da conciliare le esigenze di tutti e di mantenere rapporti distesi tra i genitori nella prospettiva della serenità della minore; a tal fine, il padre, non appena a conoscenza dei propri turni di lavoro, è tenuto a comunicare gli stessi alla madre collocataria.

Per i profili economici, va detto che la posizione lavorativa e reddituale del Bo. è senza ombra di dubbio più certa e solida, sicché, tenendo conto di ciò e del fatto che la Lo., pur avendo i titoli e le competenze, non svolge l'attività di giornalista con retribuzione o compensi, nonché del fatto che la Guardia di Finanza ha verificato, allo stato, la mancanza di redditi, deve essere confermato il contributo di mantenimento anche per la ricorrente, nella misura già stabilita (con la rivalutazione già maturata e con quella che maturerà ex lege), al fine di consentire almeno la soddisfazione dei bisogni primari, pur nella auspicabile prospettiva di una stabilità

reddituale, ancora possibile per la giovane età e le competenze professionali. Le spese di giudizio possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa n. 5567/2010, tra Lo.Ir. e Bo.Lu., così provvede:

- pronuncia la separazione personale tra i coniugi, per fatti oggettivi;
- rigetta la domanda di addebito;
- conferma i precedenti provvedimenti in punto di affido condiviso della figlia minore Ri., di sua collocazione presso la madre nella casa coniugale, di diritto di visita del padre secondo le modalità concordate fra le parti ed indicate nel verbale d'udienza del 4 novembre 2014, con obbligo del padre di comunicare i turni di lavoro alla madre collocataria, per le ragioni esposte in parte motiva;
- conferma il contributo di mantenimento a carico del Bo. per la Lo. e la figlia minore nella misura già stabilita oltre la rivalutazione annuale maturata e che maturerà nonché l'obbligo del padre di contribuire per il 50% nelle spese straordinarie occorrenti per la figlia minore;
- dispone che la Cancelleria provveda alla comunicazione della sentenza al Comune di Taranto
- Servizio Stato Civile per le annotazioni di legge sull'atto di matrimonio del 18.9.2002, registrato al n. 30 parte II serie B anno 2002;
- spese compensate.

Così deciso in Taranto il 3 marzo 2017.

Depositata in Cancelleria il 6 aprile 2017.